



REGIONE DEL VENETO

**Il Programma d'Azione per zone vulnerabili del Veneto
L'attenzione sul bilancio aziendale dell'azoto: cenni sul
Registro delle Concimazioni**

**Fernando De Rosa
Regione del Veneto – Direzione Agroambiente**

Verona, 27 settembre 2012



**Direttiva 91/676/CE
DIRETTIVA NITRATI**

DM 7 aprile 2006
Norme sull'utilizzo agronomico
degli effluenti di allevamento
e delle acque reflue

**I° Programma d'Azione per le
Zone Vulnerabili ai nitrati del Veneto**


DGR n. 2495 del 7 agosto 2006
DGR n. 2439 del 7 agosto 2007

**II° Programma d'Azione per le
Zone Vulnerabili ai nitrati del Veneto**

DGR n. 1150 del 26 luglio 2011

DDR n. 79 del 13 luglio 2012
Linee guida e schema PUA

DDR n. 17 del 24 febbraio 2012
Prime disposizioni
Registro delle Concimazioni



Reflui	Zone non vulnerabili			Zone vulnerabili		
Piano di Utilizzazione Agronomica PUA	Non richiesto			Deve essere effettuato e redatto conformemente alle disposizioni di cui all'allegato V del DM 7.4.2006		
Comunicazione di spandimento alla Provincia	Aziende che producono e/o utilizzano quantità di N da effluenti			Aziende che producono e/o utilizzano quantità di N da effluenti		
	< 3000 Kg	da 3000 a 6000 Kg	> 6000 Kg	Tra i 1000 e 3000 Kg	da 3000 a 6000 Kg	> 6000 Kg
	Non obbligatoria	Semplificata	Completa secondo All IV DM 7.4.2006	Semplificata secondo i criteri dell'All V al DM 7.4.2006	Forma completa e PUA secondo i criteri dell'All V al DM 7.4.2006	Forma completa e PUA secondo i criteri dell'All V al DM 7.4.2006
Trasporto	Al di fuori della viabilità aziendale è necessario il documento di trasporto			Al di fuori della viabilità aziendale è necessario il documento di trasporto		

Secondo
Programma d'Azione
per le
Zone Vulnerabili ai nitrati:
le principali novità

le principali novità: le modifiche alle norme previgenti

1. Le modifiche riguardano le sole Zone Vulnerabili
2. Modalità di utilizzo sui terreni in pendenza
3. Divieti stagionali di spargimento
4. **PUA annuale**
5. **INTRODUZIONE DEL M.A.S.** (Maximum Application Standard) Apporti massimi azotati per ogni singola coltura
6. **Obbligo del rispetto di un valore minimo di EFFICIENZA DEGLI EFFLUENTI**
... di conseguenza ...:
7. ... necessità di conoscere la quantità degli apporti azotati:
 - per superficie e tipo di coltura
 - per tipo di effluente, epoca e modalità di distribuzione
8. **Registro delle concimazioni**

Secondo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati

La Giunta regionale del Veneto ha approvato, con la **DGR n. 1150 del 26 luglio 2011** (BUR n. 61 del 16.08.2011), il 2° Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto e tutta la documentazione tecnica ed ambientale collegata agli esiti della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

il 2° Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto è entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2012;

La normativa di riferimento per le Zone Ordinarie (DGR n. 2495/2006 e n. 2439/2007) rimane invariata.

Secondo Programma d'Azione: le principali novità # 1 - DIVIETI

Articolo 5, comma 5

(Divieti di utilizzazione dei liquami)

L'utilizzo dei liquami è vietato, di norma, sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%.

Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 15% nel caso siano adottate le migliori tecniche di spargimento disponibili (es. iniezione diretta o distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore per le terre arabili; iniezione diretta, se tecnicamente possibile, o distribuzione a bassa pressione su prati e pascoli; spandimento a bassa pressione in bande, o spargimento superficiale a bassa pressione su cereali o su secondo raccolto).

L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agrometeorologici di ARPAV, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni.

Questi divieti non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore a un ettaro (articolo 5, comma 7).

Secondo Programma d'Azione: le principali novità # 1 - DIVIETI

Articolo 5, comma 6 *(Divieti di utilizzazione dei liquami)*

Nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n.1257/1999, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze fino al 30% è permessa assicurando che il quantitativo di effluente e di azoto applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente i 50 kg di azoto e le 35 t/ha.

Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono inoltre essere rispettate le seguenti disposizioni aggiuntive:

- le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
oppure;

(continua ...)

Secondo Programma d'Azione: le principali novità # 1 - DIVIETI

(... continua)

Articolo 5, comma 6

(Divieti di utilizzazione dei liquami)

- devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;
oppure;
- le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
oppure;
- una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Secondo Programma d'Azione: le principali novità # 1 – DIVIETI STAGIONALI

ZONE VULNERABILI

TIPOLOGIA DI MATERIALE	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati	1° novembre – 28 febbraio
*Liquami e assimilati	1° novembre – 31 gennaio
Letami e assimilati	1° novembre – 31 gennaio
Pollina disidratata	1° novembre – 28 febbraio
Concimi azotati, di cui al D. Lgs. n. 75/2010	1° novembre – 31 gennaio
** Letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca $\geq 20\%$	15 dicembre – 15 gennaio
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale $\leq 2,5\%$	15 dicembre – 15 gennaio
* su terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno vernini	
** solo su prati permanenti e avvicendati ed in assenza di percolati	

“Norme sull’utilizzo agronomico effluenti di allevamento”

DGR n. 2495/2006 – Titoli II e III

DIVIETI STAGIONALI

ZONE ORDINARIE

TIPOLOGIA DI MATERIALE	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati – Acque reflue	15 dicembre – 15 febbraio
*Liquami e assimilati – Acque reflue	15 dicembre – 15 febbraio
Letami e assimilati	/
Pollina disidratata	/
Concimi azotati	/
Ammendanti organici	/
* su terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno	

Secondo Programma d'Azione: le principali novità # 1 - DEFINIZIONI

Articolo 2, comma 3 *(definizioni).*

Sono assimilati ai letami i **compost esausti da fungicoltura**, purché provenienti dal compostaggio esclusivamente di letami e sottoprodotti delle coltivazioni vegetali.

Trattandosi di un materiale già sottoposto ad un trattamento di compostaggio, **il compost esausto da fungicoltura non necessita di un periodo di stoccaggio prima dello spandimento ad uso agronomico.**

Secondo Programma d'Azione: le principali novità # 2 – UTILIZZO AMMENDANTI

Articolo 8, comma 10

(Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione)

Possono essere distribuiti al suolo ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010, con contenuto in azoto totale inferiore o uguale al 2,5% (compost).

Per tale tipologia di materiale il periodo di divieto di spandimento è compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio.



Secondo Programma d'Azione: le principali novità # 3 – UTILIZZO E DOSI

Si definiscono gli **apporti massimi di azoto** o Maximum Application Standard (**MAS**) come le quantità massime di azoto efficiente che possono essere somministrate alle colture con la fertilizzazione per conseguire la resa media indicata. **Articolo 2, comma 2, lettera a) (definizioni).**

Apporti massimi di Azoto (MAS)

Coltura	N efficiente kg/ha	Resa t/ha	Fattore correttivo kg N/ t	note	
Frumento tenero	180	6,5	gran	22	1
Frumento duro e grani di forza	190	6,0	gran	25	1
Orzo	150	6,0	gran	20	1
Avena	110	4,5	gran	20	1
Segale	120	4,5	gran	21	1
Triticale	150	6,0	gran	20	1
Riso	160	7,0	gran	18	
Mais granella	280	13,0	gran	18	3
Mais granella (in ambiti classificati non irrigui)	210	10,4	gran	18	3
Silomais	280	23,0	s.s.	10	3
Silomais (in ambiti classificati non irrigui)	210	18,4	s.s.	10	3
Sorgo granella	220	7,5	gran	23	1, 4, 5
Erbaio invernale di loiessa	120	7,0	s.s.	14	
Erbaio estivo di panico	110	7,0	s.s.	13	
Prati avvicendati o permanenti	300	13,0	s.s.	18	6
Prati avvicendati di sole leguminose	170				7
Leguminose da granella (pisello, soia)	30				7
Colza	150	4,0	gran	30	
Girasole	120	3,5	gran	27	
Barbabietola da zucchero	160	60,0	tq	2	
Tabacco	200	4,4	tq	36	
Patata	190	48,0	tq	3,2	8
Pomodoro	180	80,0	tq	1,8	8

Secondo Programma d'Azione: le principali novità # 3 – DDR n. 22/2012



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N.22... DEL - 8 FEB. 2012

Oggetto: Direttiva 91/676/CEE, concernente la tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della cartografia regionale sull'approvvigionamento idrico delle colture, individuata dall'art. 6, paragrafo 4, lettera j), della decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011, n. n. 2011/721/UE.

IL DIRIGENTE REGIONALE

DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

VISTA la decisione di esecuzione n. 2011/721/UE della Commissione Europea del 3 novembre 2011 “che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, notificata con il numero C(2011)7770, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea serie L n. 287 in data 4 novembre 2011;

Secondo Programma d'Azione:

il decreto Difesa suolo n. 22 dell'8 febbraio 2012

RITENUTO di dover procedere con l'approvazione della cartografica degli apporti idrici alle colture, che costituisce **Allegato A** al presente provvedimento, al fine di consentire la utilizzazione per la presentazione delle comunicazioni e della domanda di deroga, permettendo al contempo la visualizzazione della medesima cartografia anche sulle pagine web regionali dedicate;

DECRETA


- 1) di approvare quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- 2) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la cartografia degli apporti idrici alle colture, che costituisce **Allegato A** al presente provvedimento;
- 3) di evidenziare che, per le motivazioni illustrate in premessa, l'elenco dei fogli catastali interessati dalle diverse forme di apporto idrico alle colture, verrà approvato con decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente, competente alle attività legate alla deroga di cui alla citata decisione 3 novembre 2011, n. 2011/721/UE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole;
- 4) di disporre che il presente decreto sia reso disponibile per i soggetti interessati con pubblicazione sul sito Internet della Giunta regionale del Veneto al seguente indirizzo:
<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/nitrati.htm>
- 5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione con le modalità previste dall'art. 1, comma 1, lett. d, della legge regionale n. 14/1989.

Regione del Veneto

Cartografia degli apporti idrici alle colture

Rif. Allegato A DGR 1150/2011 pag. 25/26
e decisione 2011/721/UE, artt. 6 e 12

-  Bacini irrigui
-  Scolo naturale con sostegni
-  Scolo meccanico
-  Scolo alternato
-  ZVN
-  Province
-  Comuni



Elaborazione compiuta dalle Direzioni Difesa Suolo, Agroambiente e U.C. SISPeC
sulla base del supporto fornito dai Consorzi di Bonifica del Veneto

Secondo Programma d'Azione: le principali novità # 3 – COMUNICAZIONE E PUA

Per la verifica del rispetto dei limiti di quantità massima di azoto da applicare alle colture, MAS (Massima Applicazione Standard), deve essere calcolata la quantità di azoto efficiente somministrato alla coltura per mezzo della seguente formula:

$$N_{\text{fert}} = F_o * K_o + F_c$$

F_o = azoto da fertilizzazione organica

K_o = efficienza di N da fertilizzazione organica. Il K_o è la media delle applicazioni dell'anno; non inferiore a:

- **60%** per i liquami suinicoli e avicoli
- **50%** per i liquami bovini
- **40%** per i letami

F_c = azoto distribuito con la concimazione minerale (kg/ha): il coefficiente di efficienza dell'azoto di sintesi è sempre pari a 1.

Secondo Programma d'Azione: le principali novità # 3 – COMUNICAZIONE E PUA

Articolo 10, comma 1

Comunicazione e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

Nei casi previsti dall'allegato V al DM 7 aprile 2006, è prevista la predisposizione del PUA, del quale **deve essere conservata in azienda una copia** e resa disponibile in caso di controlli da parte dell'Autorità competente.

Non è più obbligatorio l'invio del PUA cartaceo alla Provincia.

Secondo Programma d'Azione: le principali novità # 4

Articolo 11, comma 1

(Registrazione delle concimazioni)

Gli utilizzatori anche di soli concimi azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 che ne impieghino annualmente quantità superiori a 3.000 kg di azoto, sono tenuti a registrare gli interventi di applicazione sui terreni in conduzione, e a riportare su un **apposito registro** le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dalle disposizioni del presente provvedimento.

Secondo Programma d'Azione: le principali novità

4 – REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI

Decreto Direzione Agroambiente n. 17 del 24 febbraio 2012

L'obbligo della tenuta delle registrazioni degli interventi di fertilizzazione (organica e chimica):

- aziende con superfici in ZVN \geq 14,8 ha;
- aziende con PUA.

Aziende SAU \geq 14,8 ha	Aziende con PUA	Obbligo registro	Superfici da inserire in registro
Sì	No	Sì	Solo superficie in ZVN
Sì	Sì	Sì	Superficie del PUA + restante SAU aziendale in ZVN
No	Sì	Sì	Solo superficie in PUA
No	No	No	-----

**Decisione di esecuzione della Commissione
del 3 novembre 2011
2011/721/UE**



LA “DEROGA NITRATI”

La decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011 **(2011/721/UE)** concede la deroga richiesta dall'Italia, relativamente alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, finalizzata a consentire l'applicazione di un quantitativo di effluente di allevamento di 250 kg/ha/anno.



CHI PUÒ RICHIEDERE LA DEROGA?

La deroga può essere richiesta dalle Aziende che:

- 1) Conducono allevamenti bovini e suini in zona vulnerabile;**
- 2) Conducono attività di seminativo in zona vulnerabile.**

Domanda di deroga

Il modello

MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE ALLA DEROGA NITRATI
ANNO 2012
(deroga allo spandimento di 250 kg N/ha/anno in luogo di 170 kg N/ha/anno di effluente zootecnico)

La data ultima per la presentazione della domanda di deroga è mercoledì 15 febbraio 2012
Le richieste presentate oltre questa data non saranno accolte.

C.U.A.A. / CODICE FISCALE (obbligatorio) PARTITA IVA (obbligatoria se posseduta)

RAGIONE SOCIALE O COGNOME (se singolo cittadino) NOME (se singolo cittadino)

SEDE LEGALE O RESIDENZA
Indirizzo e numero civico CAP Comune Provincia

TELEFONO FAX E-MAIL

CODICE FISCALE COGNOME NOME

LOCALITA' DI NASCITA (indicare il comune oppure se estero città e stato) DATA DI NASCITA

RESIDENZA
Indirizzo e numero civico CAP Comune (se estero città e stato) Provincia

DICHIARAZIONI E IMPEGNI FORMALI ASSUNTI DALL'AGRICOLTORE

TIPOLOGIA/E DI ALLEVAMENTO CONDOTTO/E CODICE ALLEVAMENTO CONSISTENZA ZOOTECNICA

a) Ho letto e compreso il documento "Condizioni e termini per la deroga nitrati" e sono consapevole degli impegni che comporta l'adesione alla deroga stessa;
b) Dichiaro che la Comunicazione Nitrati, se già in essere, contiene tutte le superfici e le colture utili e necessarie per la concessione della deroga, che le medesime superfici e colture saranno confermate nella successiva compilazione del Piano delle Fertilizzazioni;
c) Accetto tutte le prescrizioni e obblighi richiesti per la deroga;
d) Accetto che il Piano di Fertilizzazione e le fertilizzazioni effettuate sulle colture possano essere soggetti a controlli da parte dell'Autorità competente; rendo disponibili tutte le documentazioni e le informazioni necessarie eventualmente richieste dall'Autorità;
e) Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che tutto ciò riportato nella domanda di deroga corrisponde a verità.

FIRMA DATA

NO AVICOLI!!!

The screenshot shows the web interface for the derogation request. The header includes the logo of the Regione del Veneto and navigation links. The main content area is titled 'Servizi Pratici' and contains a list of services and links. A yellow oval highlights the text 'BOVINI...' and another yellow oval highlights 'SUINI...'. A red oval with the text 'NO AVICOLI!!!' is positioned to the left of the screenshot.

BOVINI...

SUINI...

DOMANDA DI DEROGA

La richiesta annuale
è corredata di un **impegno sottoscritto dall'agricoltore**
a rispettare le **condizioni** stabilite
dalla decisione.

Si rammenta che gli adempimenti previsti per l'effluente di origine bovina rispecchiano, anche per chi è concessionario di deroga, i medesimi impegni previsti dalla normativa già in essere.





...ringraziamo per l'attenzione